

ALLEGATO A)

Art. 1

(Ammissibilità)

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione, di cui al comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, è concesso ai nuclei familiari che alla data del 15 dicembre 2009 occupavano in qualità di proprietari, usufruttuari, affittuari o comodatari, in modo stabile e continuativo unità immobiliari che siano state sgomberate a seguito di ordinanza sindacale;

2. Il contributo concesso ai nuclei familiari di cui al comma 1, è stabilito in relazione agli importi e alle caratteristiche fissate dal successivo art. 2;

Art. 2

(Ammontare del contributo)

1. Il contributo mensile per l'autonoma sistemazione è stabilito in euro 100,00 a persona fino ad un massimo di euro 300,00 mensili per nucleo familiare;

2. Ai nuclei familiari composti da una sola unità è concesso un contributo mensile di euro 150,00.

3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni e/o portatori di handicap o disabili, con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, il contributo è aumentato di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati;

4. Per i proprietari e per gli usufruttuari è concesso un ulteriore contributo di euro 100,00 a persona, elevati a euro 150,00 per i nuclei monofamiliari, fino ad un massimo di euro 300,00 mensili per nucleo familiare;

5. Per gli affittuari o e per i comodatari l'ulteriore contributo è calcolato in base alla maggiore spesa sostenuta e documentata rispetto alla situazione risultante alla data del 15 dicembre 2009;

6. Il contributo totale non può in nessun caso superare i limiti massimi stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853;

Art. 3

(Durata del contributo)

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione è erogato ai beneficiari aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2013;

2. Eventuali nuove domande, presentate in rispetto alla normativa vigente, decorrono dalla data dell'ordinanza sindacale di sgombero;

3. Il beneficio del contributo cessa alla data di fine lavori per l'immobile di residenza del nucleo familiare, oggetto di ricostruzione e comunque non oltre il termine massimo per l'esecuzione dei lavori stabilito dalle norme per la ricostruzione;

4. L'eventuale proroga per l'esecuzione dei lavori oltre il termine massimo stabilito dalla normativa per la ricostruzione, non modifica il termine stabilito dal precedente comma 3;

5. Il contributo per l'autonoma sistemazione termina il 31 dicembre 2015;

Art. 4

(Cumulabilità e variazioni)

1. Il periodo di erogazione ricomprende il mese in cui inizia l'autonoma sistemazione fino al mese in cui si verifica la cessazione della stessa;
2. Il contributo non è cumulabile con quello già rilasciato dai Comuni per le stesse finalità, non è dovuto al richiedente proprietario di altro immobile libero e disponibile, idoneo all'abitazione, sito nel Comune di appartenenza o nei Comuni limitrofi, nonché al richiedente che ha assunto la nuova residenza al di fuori della Regione Umbria;
3. L'avente diritto al contributo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda.

Art. 5

(Documentazione)

1. Resta valida la documentazione già presentata dai beneficiari ai Comuni e per la quale sono stati erogati i contributi fino al 31 dicembre 2012;
2. Eventuali nuove domande sono presentate secondo quanto previsto dall'art.5 dell'Ordinanza commissariale n.164/2011;

Art. 6

(Obbligo dei Comuni)

1. Il Comune trasmette la richiesta dei fondi necessari al Presidente della Regione tramite un'apposita procedura informatica messa a disposizione dagli uffici regionali.
2. Il Comune competente provvede all'erogazione ai beneficiari previo accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.
3. La richiesta di ulteriore fabbisogno finanziario da parte del Comune è subordinata alla rendicontazione delle somme precedentemente erogate.
4. Il Comune è tenuto al recupero di eventuali somme indebitamente erogate e di denunciare all'Autorità giudiziaria competente i casi di dichiarazioni non veritiere.